

Il datore di lavoro attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, per le unità con sede nelle Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia e Emilia Romagna , così come indicate nel dettaglio nell'allegato 1:

Attestazione dell'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD.

A seguito delle misure di contenimento dell'epidemia, i committenti Virgin e UnaHotels hanno chiuso e le attività sono sospese; il committente Gallerie Commerciali Bennet ha ridotto le attività del 30%.

LE PARTI PERTANTO CONCORDANO

1. al fine di superare la situazione di difficoltà dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 02.03.2020 di richiedere la CIG in deroga con le seguenti modalità:
 - **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:** 459, come da elenco allegato al presente Verbale di accordo.
 - I lavoratori, compresi quelli del punto 6 precedente, risultano in forza alla data del 02.03.2020.
 - **PERIODO:** data inizio 02/03/2020 data scadenza 03/05/2020.
 - **N. ORE COMPLESSIVE DI CIGD PREVISTE:** 79685, come da elenco allegato.
2. Le Parti, nel concordare sulla richiesta di intervento della CIGD, con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale ribadiscono la necessità di applicare il criterio dell'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili .
3. Il datore di lavoro richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori.
L'azienda si impegna ad inviare tempestivamente , all'inizio del mese per la mensilità precedente, i mod.SR41, anche se devono essere trasmessi all'INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'INPS – comma 6-ter dell'art 44 del D.lgs. 148/2015 introdotto dalla L.26/201 di conversione del D.L. 4/2019). Per le/i lavoratrici/lavoratori iscritte/i alle Organizzazioni Sindacali presenti in azienda, la stessa s'impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i Codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa;
4. Considerate le restrizioni imposte per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, che non consentono alle OO.SS. di incontrare le lavoratrici ed i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e sugli effetti dell'applicazione della CIGD, l'azienda si impegna, al termine dell'emergenza, a rendere agevole per Filcams, Fisascat e Uiltucs l'effettuazione di assemblee sindacali informative, retribuite, in tutte le sedi aziendali; nonché a garantire, sin da subito, l'informazione necessaria a tutti i lavoratori circa i contenuti dell'accordo di CIGD e del presente allegato .
5. A conclusione del presente incontro, le Parti si danno atto di avere esperito la procedura di informativa, consultazione ed esame congiunto, richiamando, per tutto quanto qui non espressamente disposto, il D.L.18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Datore di lavoro

MEDIA SERVICE EUROPE S.r.l.
Alessandro Goffredo
Amministratore Delegato

per le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

Luca Solati

Enrico...

[Signature]

- per Fisascat CISL Marzo Demurtas
- per Ultrasporti Lucia Silvestri
- per Filcams CGIL Emanuela Loretone

i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2020 del 23 marzo che considerano parte integrante del presente accordo;

IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA:

- **di applicare integralmente il CCNL di cui in premessa, ivi inclusi i contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente;**
- **di non poter fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, previsti in costanza di rapporto di lavoro, dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.**

IL DATORE DI LAVORO DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI (selezionare una o più delle voci)

1. Datori di lavoro che non possano fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
2. Datori di lavoro esclusi dall'accesso alla CIGO e alla CIGS che abbiano esperite le possibilità di cui all'art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all'Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
3. Datori di lavoro che abbiano esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all'art.27.
4. Datori di lavoro che, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, abbiano avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall'avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
- Datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale "emergenza COVID-19" o qualora non siano autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall'art.20, comma1, lettere b), c), d) del Dlgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.**
5. Datori di lavoro che siano subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.
6. Datori di lavoro, per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto, limitatamente alla fattispecie dell'art.17 del DL 9/2020, con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore

Accordo Quadro 2020 - Accesso alla CIGD in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 02.03.2020

In data 16/04/2020 in videoconferenza

Datore di lavoro [inserire con esattezza la ragione sociale] Media Service Europe Srl

Codice Fiscale 06538420966

Sede legale: Comune Milano Prov. MI CAP 20154

Sede unità produttiva: Comune Milano Prov. MI CAP 20154

Corso Como n. 15

Tel. 02-76021641 Fax 02-45503806

esercente l'attività di Servizi di pulizia

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/*multiservizi*

N. Matricola INPS 4975491568

CSC INPS 70708

Dipendenti con rapporto di lavoro subordinato

Dirigenti n.

Quadri n. 1

Impiegati n. 09

Operai n. 440

TOTALE n. 449

Sono presenti* i Signori:

- per il Datore di lavoro Alessandro Goffredo, amministratore delegato e legale rappresentante

